



Macerata, 08.06.2020

Alle Cooperative aderenti

LL.SS.

Ai Componenti degli Organi Regionali

LL.SS.

Oggetto: Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – articolo 28 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)

Carissime,

Carissimi,

Vi informiamo che **l'Agenzia delle Entrate con Circolare del 6 giugno 2020 n. 14 (allegata)**, ha fornito i primi chiarimenti sull'utilizzo della agevolazione introdotta dall'articolo 28 del decreto "Rilancio", con il quale è stato riconosciuto un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda o leasing, nella misura del:

- 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
- 30% del canone nei casi contratti di affitto d'azienda.

Possono accedere al credito d'imposta:

- **i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ndr: 2019);
- **che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente;**

Il Credito D'Imposta:

- **è commisurato all'importo effettivamente versato nel periodo d'imposta 2020** con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece con riferimento all'importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno);
- **può essere utilizzato:**
 - o **in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
 - o **può essere ceduto:**
 - a) al locatore o al concedente;
 - b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

L'Agenzia delle Entrate, **con Risoluzione del 06.06.2020 n. 32 (allegata)**, ha istituito il codice tributo "6920" per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA".

Cordialmente.

F.to digitalmente - Il Presidente Regionale

Dott. Francesco D'Ulizia

Allegati:

- Agenzia delle Entrate: **Circolare del 6 giugno 2020 n. 14**
- Agenzia delle Entrate: **Risoluzione del 06.06.2020 n. 32**

UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE – Unione Regionale delle Marche

Associazione di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Vigilanza del Movimento Cooperativo riconosciuta con D.M. 7/5/2004

Via Lorenzoni, 18

62100, Macerata (MC)

Tel. 0733/261308

C.F. 90059520446

Mail: unione.marche@unicoop.it - PEC: unione.marche@pec.it - Sito Web: www.unicoopmarche.org